



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007** ..... 1
- ★ **Regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR <sup>(1)</sup>** ..... 110
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron <sup>(1)</sup>** ..... 115

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2017/1512 del Consiglio, del 30 agosto 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** ..... 118

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

### III Altri atti

#### SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 115/17/COL, del 12 luglio 2017, relativa alla conformità del tasso unitario della Norvegia per il 2017 a norma dell'articolo 17 dell'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea] [2017/1513] ..... 122**

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2017/1509 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2017

**relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e chiede a tutti gli Stati membri dell'ONU di applicare un certo numero di misure restrittive nei confronti della RPDC. Le successive risoluzioni dell'UNSC (UNSCR) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2371 (2017) hanno esteso ulteriormente queste misure restrittive.
- (2) Conformemente a queste UNSCR, la decisione (PESC) 2016/849 prevede in particolare restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di determinati beni, servizi e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa (programmi sulle armi di distruzione di massa (ADM)), un embargo sui beni di lusso, nonché il congelamento dei beni di persone, entità e organismi collegati ai programmi ADM. Ulteriori misure riguardano il settore dei trasporti, tra cui le ispezioni dei carichi e divieti che interessano navi e aeromobili della RPDC, il settore finanziario, come il divieto di prestare taluni servizi finanziari, e il settore diplomatico, per prevenire abusi di privilegi e immunità.
- (3) Il Consiglio ha inoltre adottato diverse misure restrittive supplementari dell'UE che completano e rafforzano le misure restrittive dell'ONU. A tal fine, il Consiglio ha esteso l'embargo sulle armi, le restrizioni all'importazione e all'esportazione e l'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni e ha introdotto divieti relativi ai trasferimenti di fondi e a certi investimenti.
- (4) Ai fini dell'attuazione delle suddette misure restrittive e, in particolare, per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, si rende necessaria l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 215 del trattato a livello dell'Unione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup> è stato modificato più volte. Vista l'entità delle modifiche introdotte, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroghi e sostituisca il regolamento (CE) n. 329/2007.

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1).

- (6) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco dei beni e delle tecnologie che sarà adottato dal comitato del CSNU, istituito a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1718 (2006) («comitato per le sanzioni»), o dal CSNU e, se del caso, ad aggiungere i codici di nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (7) La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco dei beni di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sui beni di lusso, tenendo conto degli elenchi di beni di lusso compilati in altre giurisdizioni.
- (8) Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati XIII, XIV, XV, XVI e XVII del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla RPDC e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I, II, III, IV e V della decisione (PESC) 2016/849.
- (9) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco dei servizi, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.
- (10) L'UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri dell'ONU ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.
- (11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (12) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire il più alto livello di certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### Definizioni

#### Articolo 1

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

## Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «succursale» di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;
- 2) «servizi di intermediazione»:
  - a) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo o
  - b) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- 3) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno derivante da un contratto o una transazione o a essi collegata,, e in particolare:
  - a) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
  - b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
  - c) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
  - d) una domanda riconvenzionale;
  - e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- 4) «autorità competenti»: le autorità competenti i cui siti internet sono elencati nell'allegato I;
- 5) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
- 6) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, comprese le sue succursali, definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 dello stesso regolamento, situati nell'Unione, la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;
- 7) «rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri» sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della RPDC accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri;
- 8) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi;
- 9) «ente finanziario»:
  - a) un'impresa, diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, incluse le attività degli uffici dei cambiavalue («bureaux de change»);
  - b) un'impresa di assicurazione, quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1).

- c) un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - d) un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;
  - e) un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati a investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo;
  - f) le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;
- 10) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- 11) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 12) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
- a) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
  - b) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
  - c) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
  - d) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
  - e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari;
  - f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione
  - g) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- 13) «assicurazione»: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
- 14) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
- a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
  - b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  - c) negoziazione per conto proprio;
  - d) gestione del portafoglio;
  - e) consulenza in materia di investimenti;
  - f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
  - g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
  - h) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
- 15) «beneficiario del pagamento»: la persona fisica o giuridica che è destinataria finale del trasferimento di fondi;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

- 16) «ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;
- 17) «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che prestano servizi di trasferimento di fondi;
- 18) «riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;
- 19) «servizi inerenti»: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni;
- 20) «armatore»: il proprietario registrato di una nave marittima o qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave;
- 21) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- 22) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
- 23) «trasferimento di fondi»:
- a) una transazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:
    - i) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;
    - ii) addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
    - iii) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
    - iv) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili; e
  - b) qualsiasi transazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.
- 24) «nave dotata di equipaggio dalla RPDC»:
- a) una nave il cui equipaggio è controllato da:
    - i) una persona fisica che abbia la cittadinanza della RPDC; o
    - ii) una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;
  - b) una nave interamente dotata di equipaggio da cittadini della RPDC.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

## CAPO II

**Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni***Articolo 3*

1. È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC, o per un uso in tale paese;
- b) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC il carburante per aerei elencato nell'allegato III o trasportare nella RPDC carburante per aerei, anche non originario del territorio degli Stati membri, a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri;
- c) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari della RPDC;
- d) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato IV, anche non originari della RPDC;
- e) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato V, anche non originari della RPDC;
- f) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VI, anche non originari della RPDC; e
- g) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato VII, anche non originari della RPDC;

2. La parte I dell'allegato II comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La parte II dell'allegato II comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

La parte III dell'allegato II comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

La parte IV dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 25 dell'UNSCR 2270 (2016).

La parte V dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2321 (2016).

L'allegato III comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'allegato IV comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 1, lettera d).

L'allegato V comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 1, lettera e).

L'allegato VI comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L'allegato VII comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui al paragrafo 1, lettera g).

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso la RPDC e il ritorno all'aeroporto di provenienza.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GUL 134 del 29.5.2009, pag. 1).



*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di carburante per aerei, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni per il trasferimento di questo prodotto nella RPDC al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:
  - a) l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente di queste transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa e per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) o dal presente regolamento;
  - b) le transazioni riguardanti ferro e minerale di ferro per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) o dal presente regolamento; e
  - c) le transazioni riguardanti il carbone per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - i) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321(2016);
    - ii) le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato XIII, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano a eludere le sanzioni; e
    - iii) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il limite aggregato annuo è stato raggiunto.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 5*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:
  - a) il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della RPDC; o
  - b) l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla RPDC.
2. È vietato importare, acquistare o trasportare dalla RPDC prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste uno dei motivi di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1.

*Articolo 6*

1. In deroga all'articolo 5, l'le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto nella RPDC o l'importazione, l'acquisto o il trasporto di un prodotto dalla RPDC qualora:
  - a) il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un paese terzo diverso dalla RPDC;

- b) il comitato per le sanzioni abbia accertato che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non sono contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016); o
- c) l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della RPDC per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), a condizione che lo Stato membro abbia dato preventivamente comunicazione di tale accertamento al comitato per le sanzioni e lo abbia informato delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.

#### Articolo 7

1. È vietato:
- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, e connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;
- c) ottenere, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;
- d) ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione della relativa assistenza tecnica da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC.

#### Articolo 8

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei prodotti e delle tecnologie, compreso il software, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), oppure l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, purché i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, e all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni ivi menzionate alle condizioni che ritengono appropriate e purché l'UNSC abbia approvato la richiesta.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate all'UNSC a norma del paragrafo 3.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

*Articolo 9*

1. In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(2)</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(3)</sup>, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e sulle tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.
2. Le informazioni aggiuntive richieste sono comunicate utilizzando le dichiarazioni doganali elettroniche o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualsiasi altra forma elettronica o scritta, a seconda dei casi.

*Articolo 10*

1. È vietato:
  - a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII;
  - b) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII, anche non originari della RPDC.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato VIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.

*Articolo 11*

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari dell'Unione, al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;
- b) importare, acquistare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari della RPDC, dal governo della RPDC, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della RPDC e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

*Articolo 12*

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate della RPDC recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.

*Articolo 13*

È vietato importare, acquistare o trasferire dalla RPDC, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato X, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della RPDC.

*Articolo 14*

In deroga al divieto di cui all'articolo 13, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

*Articolo 15*

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato XI.

*Articolo 16*

In deroga al divieto di cui all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

## CAPO III

**Restrizioni relative a determinate attività commerciali***Articolo 17*

1. È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale laddove tali investimenti siano effettuati:

- a) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi del governo della RPDC;
- b) dal Partito dei lavoratori della Corea;
- c) da cittadini della RPDC;
- d) da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;
- e) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a d); e
- f) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui alle lettere da a) a d);

2. È vietato:

- a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo collegato a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali;

- b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;
- c) prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; e
- d) partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato XIII e con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

#### *Articolo 18*

1. È vietato:
  - a) fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato XII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese; e
  - b) fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato XII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

#### *Articolo 19*

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
2. Nei casi non contemplati dall'articolo 18, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui questi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

#### *Articolo 20*

1. È vietato:
  - a) dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della RPDC, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;
  - b) prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della RPDC; e
  - c) partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della RPDC possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, a eccezione della fornitura di beni e servizi che:
    - i) sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e
    - ii) non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della RPDC.
2. Ai fini del presente articolo, per «beni immobili» si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della RPDC.

## CAPO IV

**Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari***Articolo 21*

1. È vietato trasferire fondi da e verso la RPDC.
2. Agli enti finanziari o creditizi è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:
  - a) enti finanziari o creditizi con sede nella RPDC;
  - b) succursali o controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;
  - c) succursali o controllate, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;
  - d) enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati nella RPDC, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 e che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC;
  - e) enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati h nella RPDC o non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, ma che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti di fondi o alle transazioni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari di uno Stato membro nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:
  - a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
  - b) transazioni relative a rimesse personali;
  - c) transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento;
  - d) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento;
  - e) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione; e
  - f) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

*Articolo 22*

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a f) di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente.
2. L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:
  - a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e

- b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.
3. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
4. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della RPDC, di suoi cittadini, di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, della concessione di un'autorizzazione.

#### Articolo 23

1. Nell'ambito delle loro attività con enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:
- a) applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 13 e 14 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - b) garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - c) chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante e i dati informativi relativi al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (UE) 2015/847, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;
  - d) conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 40, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849;
  - e) se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («finanziamento della proliferazione»), darne tempestivamente comunicazione all'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva (UE) 2015/849 o a qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, o l'articolo 33 del presente regolamento;
  - f) segnalare tempestivamente qualsiasi transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;
  - g) non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata al finanziamento della proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dall'autorità competente.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riceve relazioni riguardanti il finanziamento potenziale della proliferazione e ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

#### Articolo 24

Agli enti finanziari o creditizi è vietato:

- a) aprire un conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- b) aprire un conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GUL 141 del 5.6.2015, pag. 1).

- c) aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella RPDC; e
- d) costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### *Articolo 25*

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 24, lettere b) e d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.
2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni in conformità del paragrafo 1.

#### *Articolo 26*

Conformemente alle disposizioni dell'UNSCR 2270 (2016), entro il 31 maggio 2016 gli enti finanziari e creditizi devono:

- a) chiudere qualsiasi conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- b) chiudere qualsiasi conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- c) chiudere gli uffici di rappresentanza, le succursali e le controllate nella RPDC;
- d) chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e
- e) rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### *Articolo 27*

1. In deroga all'articolo 26, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella RPDC, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017).
2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

#### *Articolo 28*

1. Agli enti finanziari o creditizi è vietato aprire un conto per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della RPDC e per i loro membri della RPDC.
2. Entro l'11 aprile 2017 gli enti finanziari e creditizi devono chiudere qualsiasi conto detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della RPDC e dai loro membri della RPDC.

#### *Articolo 29*

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della RPDC o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.



2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della RPDC o di un membro, che un conto rimanga aperto, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

- i) la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione; e
- ii) la rappresentanza, l'ufficio o il loro membro non detenga alcun altro conto in detto Stato membro.

Qualora la rappresentanza o l'ufficio della RPDC o il loro membro detenga più di un conto in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto sia da mantenere.

3. Nel rispetto delle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative di tutti i membri della RPDC della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono informare gli enti finanziari e creditizi di uno Stato membro dell'identità dei membri della RPDC di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.

5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

#### *Articolo 30*

È vietato:

- a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;
- c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;
- d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 da parte di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e
- e) gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### *Articolo 31*

È vietato:

- a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
  - i) la RPDC o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
  - ii) la Banca centrale della RPDC;
  - iii) qualunque ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
  - iv) una persona fisica o una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
  - v) una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

- b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);
- c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

#### *Articolo 32*

È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.

#### *Articolo 33*

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 32, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la RPDC purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

### CAPO V

#### **Congelamento di fondi e risorse economiche**

#### *Articolo 34*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII.
2. Sono oggetto di sequestro tutte le navi elencate nell'allegato XIV.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII o utilizzato a loro beneficio.
4. L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC in conformità del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).

L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016).

L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII and XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque equivalente disposizione successiva, sono stati riconosciuti dal Consiglio:

- a) responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;
- b) responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o
- c) coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

5. L'allegato XVI comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dagli allegati XIII, XIV o XV che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati negli allegati XIII, XIV o XV o le persone che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento.
6. L'allegato XVII comprende le entità o gli organismi del governo della RPDC, il Partito dei lavoratori della Corea, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nonché le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, che sono associati a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017) e non sono contemplati dagli allegati XIII, XIV, XV o XVI.
7. Gli allegati XV, XVI e XVII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
8. Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati:
9. Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
10. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3, nella misura in cui si riferiscono alle persone, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XVII, non si applicano se i fondi e le risorse economiche sono necessari per svolgere le missioni della RPDC presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, oppure se l'autorità competente dello Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).
11. Il paragrafo 3 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.
12. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma del paragrafo 1, il paragrafo 3 non si applica al versamento su conti congelati di:
  - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti e
  - b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui al presente articolo,

#### Articolo 35

1. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:
  - a) i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze e spese per servizi pubblici, e destinati esclusivamente a:
    - i) onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
    - ii) diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e
  - b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, a condizione che lo Stato membro interessato abbia dato comunicazione al comitato per le sanzioni di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.

2. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
- se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia informato di tale accertamento il comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato;
  - se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o negli allegati XV, XVI o XVII, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 36

1. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
- i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 34 oppure di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;
  - i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale vincolo, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
  - la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII;
  - il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
  - lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione o del vincolo riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato XIII.
2. In deroga all'articolo 34, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:
- il contratto non è collegato a prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 3, o all'articolo 7; e
  - il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII.
3. Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

#### Articolo 37

I divieti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3 non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.

## CAPO VI

**Restrizioni ai trasporti***Articolo 38*

1. Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o dal presente regolamento ove:

- a) il carico è originario della RPDC;
- b) il carico è diretto nella RPDC;
- c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato XIII hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- e) il carico è trasportato su navi battenti bandiera della RPDC o aeromobili immatricolati nella RPDC, oppure su navi o aeromobili privi di nazionalità.

2. Qualora il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, esso può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

- a) il carico è originario della RPDC;
- b) il carico è diretto nella RPDC; o
- c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.

4. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della RPDC è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

*Articolo 39*

1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

- a) posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla RPDC;
- b) battente bandiera della RPDC;
- c) per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII;
- d) per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;
- e) che ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione
- f) che è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 38, paragrafo 1; o
- g) che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV.

2. Il paragrafo 1 non si applica:
  - a) in caso di atterraggio di emergenza,
  - b) se la nave sta tornando al porto di provenienza;
  - c) se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).

#### Articolo 40

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle lettere da a) a e), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se:
  - a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016); o
  - b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
2. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

#### Articolo 41

1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori della RPDC o originario della RPDC decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
  - a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;
  - b) in caso di atterraggio di emergenza.

#### Articolo 42

In deroga all'articolo 41, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se tali autorità competenti hanno accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

#### Articolo 43

È vietato:

- a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, alle persone o entità elencate nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, a qualsiasi altra entità della RPDC, a qualsiasi altra persona o entità che abbia contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017), o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;
- b) prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC;
- c) possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC;
- d) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016); o
- e) prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC.

*Articolo 44*

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
3. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

## CAPO VII

**Disposizioni generali e finali***Articolo 45*

In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) o 2371 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC a norma del paragrafo 46 dell'UNSCR 2321(2016).

*Articolo 46*

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare le parti II, III, IV e V dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X e XI in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal CSNU e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- c) modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- d) modificare gli allegati III, IV e V in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione (PESC) 2016/849;
- e) modificare l'allegato XII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei servizi che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.

*Articolo 47*

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato XIII e XIV.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 o 3, esso modifica di conseguenza gli allegati XV, XVI e XVII.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati XIII e XIV.

*Articolo 48*

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano qualunque altra informazione pertinente in loro possesso riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a violazioni e a problemi di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dei giudici nazionali.

*Articolo 49*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti internet elencati nell'allegato I o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

*Articolo 50*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
  - a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 34, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione; e
  - b) collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe tempestivamente a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

*Articolo 51*

La Commissione tratta i dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.



*Articolo 52*

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

*Articolo 53*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, oppure gli armatori delle navi elencate nell'allegato XIV;
- b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della RPDC, compreso il governo della RPDC e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
- c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

*Articolo 54*

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non sia dimostrato che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

*Articolo 55*

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

*Articolo 56*

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

---

*Articolo 57*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS

---

## ALLEGATO I

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 e 50 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

## BELGIO

[https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede\\_en\\_veiligheid/sancties](https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties)

[https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes\\_politiques/paix\\_et\\_securite/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions)

[https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy\\_areas/peace\\_and\\_security/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions)

## BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

## REPUBBLICA CECA

[www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html](http://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html)

## DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

## GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

## ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

## IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

## GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

## SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

## FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

## CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

## ITALIA

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm)

## CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

## LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

## LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

[http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3\\_20170214\\_final.pdf](http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf)

MALTA

<https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php?f_id=12750&LNG=en&version=)

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni\\_ukrepi](http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi)

SLOVACCHIA

[https://www.mzv.sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

1049 Bruxelles, Belgio

Indirizzo e-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

---

## ALLEGATO II

**Beni e tecnologie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7****PARTE I**

Tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

**PARTE II**

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' cfr. la nota tecnica relativa alla voce in questione.

Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

## NOTE GENERALI

L'obiettivo dei divieti di cui al presente allegato non dovrebbe essere eluso attraverso l'esportazione dei beni non vietati (compresi gli impianti) che contengono uno o più componenti vietati quando il componente o i componenti vietati costituiscono l'elemento principale dei beni e possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

## NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C)

Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non vietati.

I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati.

Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

**A. BENI**

## MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

## II.A0. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.001	Lampade a catodo cavo, come segue: a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo; b. Lampade a catodo cavo all'uranio.	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.002	Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm.	
II.A0.003	Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm.	
II.A0.004	Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.	
II.A0.005	Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue: a. di tenuta; b. componenti interni; c. apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.	0A001
II.A0.006	Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o 1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati. N.B: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004.	0A001.j. 1A004.c.
II.A0.007	Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.	0B001.c.6. 2A226 2B350
II.A0.008	Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}$ K <sup>-1</sup> a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). Nota: In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.	0B001.g.5. 6A005.e.
II.A0.009	Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}$ K <sup>-1</sup> a 20 °C (ad es. silicio fuso).	0B001.g. 6A005.e.2.
II.A0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.	2B350
II.A0.011	Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue: a. pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s; b. pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m <sup>3</sup> /h; c. compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.	0B002.f.2. 2B231
II.A0.012	Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).	0B006
II.A0.013	«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.	0C001

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.014	Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.	

## MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

## II.A1. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.001	Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.	
II.A1.002	Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.	
II.A1.003	Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali: a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento; b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato; c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato; d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®); e. fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®); f. politetrafluoroetilene (PTFE).	1A001
II.A1.004	Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.	1A004.c.
II.A1.005	Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.	1B225
II.A1.006	Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.	1A225 1B231
II.A1.007	Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o b. con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C). Nota tecnica: Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.	1C002.b.4. 1C202.a.

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.008	<p>Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.</p> <p>Nota tecnica: La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.</p>	1C003.a.
II.A1.009	<p>«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:</p> <p>a. «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>1.A «modulo specifico» superiore a <math>10 \times 10^6</math> m; o</p> <p>2.A «carico di rottura specifico» superiore a <math>17 \times 10^4</math> m;</p> <p>b. «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>1.A «modulo specifico» superiore a <math>3,18 \times 10^6</math> m; o</p> <p>2.A «carico di rottura specifico» superiore a <math>76,2 \times 10^3</math> m;</p> <p>c. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoidurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;</p> <p>d. «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;</p> <p>e. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoidurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;</p> <p>f. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN);</p> <p>g. «materiali fibrosi o filamentosi» in para-aramide (Kevlar ® e altre fibre di tipo Kevlar ®).</p>	<p>1C010.a.</p> <p>1C010.b.</p> <p>1C210.a.</p> <p>1C210.b.</p>
II.A1.010	<p>Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:</p> <p>a. costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.A1.009;</p> <p>b. «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;</p> <p>c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.</p>	<p>1C010</p> <p>1C210</p>
II.A1.011	<p>Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.</p>	1C107
II.A1.012	Non utilizzato.	



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.013	<p>Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <p>a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e</p> <p>b. una massa superiore a 5 kg.</p>	1C226
II.A1.014	<p>«Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 µm.</p> <p>Nota tecnica: Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.</p>	
II.A1.015	Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.	
II.A1.016	<p>Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.</p> <p>Note tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.</li> <li>2. Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.</li> </ol>	1C116 1C216
II.A1.017	<p>Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:</p> <p>a. tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 µm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;</p> <p>b. molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 µm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;</p> <p>c. materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;</li> <li>2. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o</li> <li>3. argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.</li> </ol>	1C117 1C226
II.A1.018	<p>Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:</p> <p>a. contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e</p> <p>b. contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.</p>	1C003
II.A1.019	Non utilizzato.	

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.020	Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.	0C004 1C107.a.
II.A1.021	Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C) o b. acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto. Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. Nota tecnica: l'acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto' ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.	1C116 1C216
II.A1.022	Materiale composito carbonio-carbonio	1A002.b.1
II.A1.023	Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.	1C002.c.1.a
II.A1.024	Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C). Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.	1C002.b.3
II.A1.025	Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.	1C002 1C202
II.A1.026	Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.	1C011 1C111 1C234
II.A1.027	Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm <sup>3</sup> e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.	1C239

## TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

## II.A2. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.001	Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116: a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz e in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»; b. controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;	2B116

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>Nota tecnica:</p> <p>la «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.</p> <p>c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>d. strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.</p> <p>Nota tecnica:</p> <p>Per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.</p>	
II.A2.002	<p>Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) <sup>(1)</sup> o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.</p>	<p>2B001</p> <p>2B201</p>
II.A2.002a	<p>Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.</p>	
II.A2.003	<p>Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:</p> <p>a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;</li> <li>2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;</li> <li>3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e</li> <li>4. che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;</li> </ol> <p>b. «teste indicatrici» progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.</p> <p>Nota tecnica:</p> <p>le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.</p>	<p>2B119</p>
II.A2.004	<p>Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o</li> <li>b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).</li> </ol>	<p>2B225</p>

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>Nota tecnica:</p> <p>I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.</p>	
II.A2.005	<p>Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.</p> <p>Nota:</p> <p>In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale</p>	2B226 2B227
II.A2.006	Non utilizzato.	
II.A2.007	<p>«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF<sub>6</sub>)» e</p> <p>b. aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di <math>\pm 1</math> % (fondo scala) o</li> <li>2. fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.</li> </ol> <p>Nota tecnica:</p> <p>ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.</p>	2B230
II.A2.008	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. fluoropolimeri;</li> <li>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>d. grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>e. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>f. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>g. titanio o leghe di titanio;</li> <li>h. zirconio o leghe di zirconio, o</li> <li>i. acciai inossidabili.</li> </ol> <p>Nota tecnica:</p> <p>La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.</p>	2B350.e.

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A.2.009	<p>Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:</p> <p>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m<sup>2</sup> e inferiore a 30 m<sup>2</sup> e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. fluoropolimeri;</li> <li>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>d. grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>e. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>f. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>g. titanio o leghe di titanio;</li> <li>h. zirconio o leghe di zirconio,</li> <li>i. carburo di silicio;</li> <li>j. carburo di titanio o</li> <li>k. acciai inossidabili.</li> </ul> <p>Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.</p> <p>Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</p>	2B350.d.
II.A.2.010	<p>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. ceramica;</li> <li>c. ferrosilicio;</li> <li>d. fluoropolimeri;</li> <li>e. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>f. grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>g. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>h. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>i. titanio o leghe di titanio;</li> <li>j. zirconio o leghe di zirconio;</li> <li>k. niobio (columbio) o leghe di niobio;</li> <li>l. acciai inossidabili;</li> <li>m. leghe di alluminio; o</li> <li>n. gomma.</li> </ul>	2B350.i.

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>Nota tecnica:</p> <p>i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.</p>	
II.A2.011	<p>«Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. fluoropolimeri;</li> <li>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>d. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>e. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>f. titanio o leghe di titanio; o</li> <li>g. zirconio o leghe di zirconio.</li> </ul> <p>Nota tecnica:</p> <p>i «separatori centrifughi» includono i decantatori.</p>	2B352.c.
II.A2.012	<p>Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.</p>	2B352.d.
II.A2.013	<p>Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:</p> <p>Nota tecnica:</p> <p>ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.</p>	<p>2B009</p> <p>2B109</p> <p>2B209</p>
II.A2.014	<p>Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 2B350 o 2B352, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;</li> <li>b. agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;</li> </ul> <p>Nota tecnica:</p> <p>i fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. materiale da laboratorio come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);</li> <li>2. apparecchiature per il sequenziamento genetico;</li> <li>3. sintetizzatori genetici;</li> <li>4. apparecchiature per elettroporazione;</li> <li>5. reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;</li> </ul> </li> </ul>	<p>2B350</p> <p>2B352</p>

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	d. filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU; e. ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe; f. apparecchiature per liofilizzazione.	
II.A2.015	Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati: a. attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD); b. attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD); c. attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.	2B005 2B105 3B001.d.
II.A2.016	Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m <sup>3</sup> (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; b. fluoropolimeri; c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); d. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; e. tantalio o leghe di tantalio; f. titanio o leghe di titanio; g. zirconio o leghe di zirconio. h. niobio (columbio) o leghe di niobio; i. acciai inossidabili; j. legno o k. gomma. Nota tecnica: nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.	2B350

(<sup>1</sup>) I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.

## ELETTRONICA

## II.A3. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.001	Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.	0B001.j.5. 3A227

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.002	<p>Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);</li> <li>spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);</li> <li>spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);</li> <li>spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF<sub>6</sub>»;</li> <li>spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (- 80 °C) o</li> <li>camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF<sub>6</sub>;</li> </ol> </li> <li>spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorizzazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.</li> </ol>	0B002.g. 3A233
II.A3.003	<p>Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;</li> <li>in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz e</li> <li>controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.</li> </ol> <p>Note tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.</li> <li>La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.</li> </ol>	0B001.b.13. 3A225
II.A3.004	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	

## SENSORI E LASER

## II.A6. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.001	Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).	



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.002	<p>Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:</p> <p>Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 <math>\mu\text{m}</math> — 17 <math>\mu\text{m}</math> e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).</p>	<p>6A002 6A004.b.</p>
II.A6.003	<p>Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.</p>	<p>6A004.a. 6A005.e. 6A005.f.</p>
II.A6.004	<p>Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.</p>	<p>0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a.</p>
II.A6.005	<p>«Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:</p> <p>a. laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;</p> <p>b. cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.</p> <p>Note:</p> <p>1. I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.</p> <p>2. In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 <math>\mu\text{m}</math>– 2,0 <math>\mu\text{m}</math>.</p>	<p>0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b.</p>
II.A6.006	<p>«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 <math>\mu\text{m}</math> e 17 <math>\mu\text{m}</math>, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.</p> <p>Nota:</p> <p>I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.</p>	<p>0B001.h.6. 6A005.b.</p>
II.A6.007	<p>«Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:</p> <p>a. laser in titanio-zaffiro;</p> <p>b. laser in alessandrite.</p>	<p>0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1.</p>
II.A6.008	<p>«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 <math>\mu\text{m}</math> ma non superiore a 1,1 <math>\mu\text{m}</math> e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.</p>	<p>6A005.c.2.b.</p>
II.A6.009	<p>Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:</p> <p>a. tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;</p> <p>b. componenti a frequenza di ripetizione;</p> <p>c. celle di Pockels.</p>	<p>6A203.b.4.</p>

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.010	<p>Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a <math>50 \times 10^3</math> Gy (silicio) [<math>5 \times 10^6</math> rad (silicio)] senza degradazione funzionale.</p> <p>Nota tecnica: il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.</p>	6A203.c.
II.A6.011	<p>Oscillatori e amplificatori laser a impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm; b. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W; c. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e d. larghezza di impulso inferiore a 100 ns.</p> <p>Nota: questa voce con comprende gli oscillatori monomodo.</p>	0B001.g.5. 6A005 6A205.c.
II.A6.012	<p>«Laser» a impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. lunghezza d'onda compresa tra 9 <math>\mu</math>m e 11 <math>\mu</math>m; b. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz; c. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e d. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.</p>	0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d.
II.A6.013	Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.	6A005 6A205

## MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

## II.A7. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A7.001	<p>Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>a. sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>1. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) e apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o</p>	7A001 7A003 7A101 7A103

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>b. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;</p> <p>2. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;</p> <p>3. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o</p> <p>b. progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.</p> <p>b. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.</p> <p>c. apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.</p> <p>Nota:</p> <p>i parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:</p> <p>1. vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora e una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e</p> <p>b. attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g<sup>2</sup>/Hz e 0,01 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;</p> <p>2. rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s)</p> <p>3. conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.</p> <p>Note tecniche:</p> <p>1. a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale e altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.</p> <p>2. «Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.</p>	

## MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

## II.A9. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A9.001	Bulloni esplosivi.	
II.A9.002	Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati.	
II.A9.003	Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate. Nota: questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.	9A115

## B. SOFTWARE

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.B.001	Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).	

## C. TECNOLOGIA

Numero	Descrizione Prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.C.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).	

## PARTE III

Talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

7601	Alluminio greggio
7602	Cascami e avanzi di alluminio
7603	Polveri e pagliette di alluminio
7604	Barre e profilati di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7608	Tubi di alluminio
7609	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7614	Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

#### PARTE IV

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

#### NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

a) Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

1) Magneti anulari

Materiali per magneti permanenti aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

- i. magnete anulare con un rapporto tra diametro esterno e diametro interno uguale o inferiore a 1,6:1; e
- ii. costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici: alluminio-nichel-cobalto, ferrite, samario-cobalto o neodimio-ferro-boro.

ex 8505 11 00

ex 8505 19 10

ex 8505 19 90

ex 8505 90 90

2) Acciaio Maraging avente entrambe le caratteristiche seguenti:

- i. con un carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C);
- ii. in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

ex 7304 49 10

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

3) Materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

- a) spessore uguale o inferiore a 0,05 mm; o altezza uguale o inferiore a 25 mm; e
- b) costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici di lega: ferro-cromo-cobalto, ferro-cobalto-vanadio, ferro-cromo-cobalto-vanadio o ferro-cromo.

ex 7326 19 10

ex 7326 19 90

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

## 4) Variatori di frequenza (conosciuti anche come convertitori o invertitori)

Variatori di frequenza, diversi da quelli specificati alle voci 0B001.b.13 o 3A225 dell'allegato II, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro software appositamente progettato:

- i. frequenza di uscita polifase;
- ii. in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; e
- iii. in grado di funzionare ovunque (in uno o più punti) in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz.

Note tecniche:

- 1) i variatori di frequenza sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.
- 2) La funzionalità sopra specificata può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature descritte o commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

ex 8504 40 84

ex 8504 40 88

ex 8504 40 90

ex 8537 10 95

ex 8537 10 98

ex 8537 20 91

ex 8537 20 99

## 5) Leghe di alluminio ad alta resistenza

Leghe di alluminio aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

- i. carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 293 °K (20 °C) e
- ii. in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico.

ex 7601 20 80

ex 7604 29 10

ex 7608 20 20

ex 7608 20 81

ex 7608 20 89

## 6) Materiali fibrosi o filamentosi

«Materiali fibrosi o filamentosi» e materiali preimpregnati, come segue:

- i. «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
  - 1) «modulo specifico» superiore a  $3,18 \times 10^6$  m; e
  - 2) «carico di rottura specifico» superiore a  $76,2 \times 10^3$  m;
- ii. Materiali preimpregnati: «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoidurente di larghezza uguale o inferiore a 30 mm, costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro specificati alla lettera a).

ex 5402 11 00

ex 5402 19 00

ex 5402 31 00

ex 5402 32 00

ex 5404 90 90

ex 5407 10 00

ex 5407 20 90

ex 5407 41 00  
ex 5407 42 00  
ex 5407 43 00  
ex 5407 44 00  
ex 5501 10 00  
ex 5501 90 00  
ex 5503 11 00  
ex 5503 19 00  
ex 5503 20 00  
ex 5503 90 00  
ex 5506 10 00  
ex 5506 90 00  
ex 5509 11 00  
ex 5509 12 00  
ex 5604 90 10  
ex 5607 50 11  
ex 5607 50 19  
ex 5607 50 30  
ex 5607 50 90  
ex 5609 00 00  
ex 5902 10 10  
ex 5902 10 90  
ex 5902 20 90  
ex 5902 90 10  
ex 5902 90 90  
ex 5903 10 10  
ex 5903 10 90  
ex 5903 20 10  
ex 5903 20 90  
ex 5903 90 10  
ex 5903 90 91  
ex 5903 90 99  
ex 6815 10 10  
ex 6815 99 00  
ex 7019 12 00  
ex 7019 19 10  
ex 7019 19 90  
ex 7019 51 00  
ex 7019 59 00  
ex 7019 90 00

7) Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature

Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come segue:

i. macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- 1) movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

- 2) appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati composti utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi»; e
  - 3) in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro uguale o superiore a 75 mm;
- ii. controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a);
- iii. mandrini per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a).
- ex 8419 89 30
  - ex 8419 89 98
  - ex 8419 90 85
  - ex 8444 00 10
  - ex 8444 00 90
  - ex 8446 10 00
  - ex 8446 21 00
  - ex 8446 29 00
  - ex 8446 30 00
  - ex 8447 11 00
  - ex 8447 12 00
  - ex 8447 20 20
  - ex 8447 20 80
  - ex 8447 90 00
  - ex 8448 19 00
  - ex 8448 20 00
  - ex 8448 39 00
  - ex 8448 42 00
  - ex 8448 49 00
  - ex 8448 59 00
  - ex 8479 89 97
  - ex 8479 90 20
  - ex 8479 90 70
  - ex 8537 10 10
  - ex 8537 10 91
  - ex 8537 10 95
  - ex 8537 10 98
  - ex 8538 10 00
  - ex 9022 12 00
  - ex 9022 19 00
  - ex 9022 90 00
  - ex 9031 80 80
  - ex 9031 90 00
- 8) Macchine per fluotornitura descritte in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253
- ex 8463 90 00
  - ex 8466 94 00
- 9) Apparecchiature per saldatrici laser
- ex 8515 80 10
  - ex 8515 80 90
  - ex 8515 90 00



## 10) Macchine utensili CNC a 4 e 5 assi

ex 8457 10 10  
ex 8457 10 90  
ex 8457 20 00  
ex 8457 30 10  
ex 8457 30 90  
ex 8458 11 20  
ex 8458 11 41  
ex 8458 11 49  
ex 8458 11 80  
ex 8458 19 00  
ex 8458 91 20  
ex 8458 91 80  
ex 8459 10 00  
ex 8459 21 00  
ex 8459 31 00  
ex 8459 41 00  
ex 8459 51 00  
ex 8459 61 10  
ex 8459 61 90  
ex 8460 12 00  
ex 8460 22 00  
ex 8460 23 00  
ex 8460 24 00  
ex 8460 31 00  
ex 8460 40 10  
ex 8460 90 00  
ex 8461 20 00  
ex 8461 30 10  
ex 8461 40 11  
ex 8461 40 31  
ex 8461 40 71  
ex 8461 40 90  
ex 8461 90 00  
ex 8464 20 11  
ex 8464 20 19  
ex 8464 20 80  
ex 8464 90 00

## 11) Apparecchiature per il taglio al plasma

ex 8556 40 00  
ex 8515 31 00  
ex 8515 39 90  
ex 8515 80 10  
ex 8515 80 90  
ex 8515 90 00

## 12) Idruri metallici come l'idruro di zirconio

ex 2850 00 20

## b) Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche

## 1) Prodotti chimici supplementari utilizzabili per la produzione di agenti di guerra chimica:

Descrizione del prodotto		Codice NC
Sodio metallico (7440-23-5)		2805 11 00
Triossido di zolfo (7446-11-9)	ex	2811 29 10
Cloruro di alluminio (7446-70-0)		2827 32 00
Bromuro di potassio (7758-02-3)		2827 51 00
Bromuro di sodio (7647-15-6)		2827 51 00
Diclorometano (75-09-2)		2903 12 00
Bromopropano (75-26-3)	ex	2903 39 19
Ossido di isopropile (108-20-3)	ex	2909 19 90
Monoisopropilammina (75-31-0)	ex	2921 19 99
Trimetilammina (75-50-3)	ex	2921 11 00
Tributilammina (102-82-9)	ex	2921 19 99
Trietilammina (121-44-8)	ex	2921 19 99
N,N-dimetilanilina (121-69-7)	ex	2921 42 00
Piridina (110-86-1)	ex	2933 31 00

## 2) Contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo, colonne di distillazione o torri di assorbimento conformi ai parametri di prestazione indicati in S/2006/853 e S/2006/853/corr.1.

— Pompe dotate di tenuta singola aventi una portata massima specificata dal fabbricante superiore a 0,6 m<sup>3</sup>/ora e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotorii o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

- a) nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;
- b) leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;
- c) fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);
- d) vetro o rivestiti di vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati);
- e) grafite o grafite di carbonio;
- f) tantalio o leghe di tantalio;
- g) titanio o leghe di titanio;
- h) zirconio o leghe di zirconio;
- i) ceramiche;
- j) ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio) o
- k) niobio (columbio) o leghe di niobio.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00  
ex 4009 41 00  
ex 4009 42 00  
ex 4016 93 00  
ex 6909 11 00  
ex 6909 12 00  
ex 6909 19 00  
ex 6909 90 00  
ex 6914 90 00  
ex 7020 00 10  
ex 7020 00 30  
ex 7020 00 80  
ex 7304 41 00  
ex 7304 49 93  
ex 7304 49 95  
ex 7304 49 99  
ex 7304 51 81  
ex 7304 51 89  
ex 7304 59 92  
ex 7304 59 93  
ex 7304 59 99  
ex 7306 40 20  
ex 7306 40 80  
ex 7306 50 20  
ex 7306 50 80  
ex 7306 69 10  
ex 7306 69 90  
ex 7306 90 00  
ex 7309 00 10  
ex 7309 00 30  
ex 7309 00 51  
ex 7309 00 59  
ex 7309 00 90  
ex 7310 10 00  
ex 7310 29 10  
ex 7310 29 90  
ex 7311 00 00  
ex 7326 90 92  
ex 7326 90 94  
ex 7326 90 96  
ex 7326 90 98  
ex 7507 11 00  
ex 7507 12 00  
ex 7507 20 00  
ex 7508 90 00  
ex 8103 90 90  
ex 8108 90 50  
ex 8108 90 60

ex 8108 90 90  
ex 8109 90 00  
ex 8112 99 30  
ex 8401 20 00  
ex 8401 40 00  
ex 8401 10 00  
ex 8412 90 20  
ex 8413 50 40  
ex 8413 60 39  
ex 8413 60 61  
ex 8413 60 69  
ex 8413 60 70  
ex 8413 60 80  
ex 8413 70 21  
ex 8413 70 29  
ex 8413 70 45  
ex 8413 70 51  
ex 8413 70 59  
ex 8413 70 65  
ex 8413 70 75  
ex 8413 70 81  
ex 8413 70 89  
ex 8413 81 00  
ex 8413 82 00  
ex 8413 91 00  
ex 8414 10 25  
ex 8414 10 81  
ex 8414 10 89  
ex 8414 40 10  
ex 8414 40 90  
ex 8414 59 15  
ex 8414 59 25  
ex 8414 59 23  
ex 8414 59 95  
ex 8414 80 11  
ex 8418 99 10  
ex 8414 80 19  
ex 8414 80 59  
ex 8414 80 73  
ex 8414 80 75  
ex 8414 80 78  
ex 8414 80 80  
ex 8414 90 00  
ex 8417 80 30  
ex 8417 80 50  
ex 8417 80 70  
ex 8418 69 00  
ex 8419 40 00

ex 8419 50 00  
 ex 8419 89 10  
 ex 8419 89 30  
 ex 8419 89 98  
 ex 8419 90 85  
 ex 8477 80 93  
 ex 8477 80 99  
 ex 8479 82 00  
 ex 8479 89 97  
 ex 8479 90 70

- 3) Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

ex 8414 51 00  
 ex 8414 59 00  
 ex 8414 60 00  
 ex 8414 80 80  
 ex 8421 39 15  
 ex 8421 39 25  
 ex 8479 89 97

#### PARTE V

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

#### NOTA ESPLICATIVA

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio o all'allegato II, parte II, del presente regolamento» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione dei beni e delle tecnologie cui fa riferimento.

Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o all'allegato II, parte II del presente regolamento
Isocianati (TDI (diisocianato di toluene), MDI (diisocianato di metilendifenile), IPDI (diisocianato di isoforone), HNMDI o HDI (diisocianato di esametilene) e DDI (diisocianato di esametilene) e apparecchiature di produzione.	
Nitrato di ammonio, chimicamente puro o in fase stabilizzata (PSAN).	
Camere di prova non distruttive con una dimensione critica interna pari o superiore a 1m.	
Turbo pompe per motori a razzo a propellente liquido o ibridi	9A006
Sostanze polimeriche (Polietero con gruppi terminali ossidrilici (HTPE), etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE), polipropilene glicole (PPG), polidietilene glicole adipato (PGA), polietilenglicole (PEG).	
Sottosistemi di contromisura e ausili di penetrazione (ad es. disturbatori, ingannatori o distributori di chaff) destinati a saturare, confondere o eludere le difese missilistiche.	

Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o all'allegato II, parte II del presente regolamento
Fogli di manganese per la brasatura di metalli.	
Macchine per idroformatura.	
Forni per trattamento termico — Temperatura >850 °C e una dimensione >1m,	II.A2.005, 2B226, 2B227
Macchine per elettroerosione (EDM)	2B001.d
Macchine per saldatura FSW (Friction Stir Welding).	
Software di modellazione e progettazione relativo alla modellazione dell'analisi aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio	
Apparecchi da ripresa ad alta velocità a eccezione di quelli utilizzati nei sistemi di imagingografia medica	6A003.a.2
Telai di camion con 6 o più assi	9A115 e II.A9.003
Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche	
Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o di cui alla parte II dell'allegato II del presente regolamento
1. Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri,	2B352
2. Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.	II.A2.014.e., 2B350, 2B352
3. Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 L (0,01-0,02 metri cubi), utilizzabili con materiali biologici.	2B352 e II.A2.014.a.

## ALLEGATO III

**Carburante per aerei di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice	Descrizione
Da 2710 12 31 a 2710 12 59	Benzina
2710 12 70	Carboturbo tipo nafta
2710 19 21	Carboturbo tipo kerosene
2710 19 25	Propellente tipo kerosene

## ALLEGATO IV

**Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice	Descrizione
ex 2530 90 00	Minerali delle terre rare
ex 26 12	Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio
ex 2614 00 00	Minerale di titanio
ex 2615 90 00	Minerale di vanadio
2616 90 00 10	Minerali di oro e loro concentrati

## ALLEGATO IV

**Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice	Descrizione
ex 26 01	Minerale di ferro
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704 00 10	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204 10 00	Cascami e avanzi di ghisa
ex 7204 30 00	Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati
ex 7204 41	Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti
ex 7204 49	Altri cascami e avanzi: Altro
ex 7204 50 00	Altri cascami e avanzi: cascami lingottati
ex 7205 10 00	Graniglie
ex 7205 29 00	Polveri, diverse da quelle di acciai legati
ex 7206 10 00	Lingotti
ex 7206 90 00	Altro
ex 72 07	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
ex 72 08	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
ex 72 09	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti
ex 72 10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti



Codice	Descrizione
ex 72 11	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti
ex 72 12	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
ex 72 14	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
ex 72 15	Altre barre di ferro o di acciai non legati
ex 72 16	Profilati di ferro o di acciai non legati
ex 72 17	Fili di ferro o di acciai non legati

## ALLEGATO V

**Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

	2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici eccedono, in peso, i costituenti non aromatici
	2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
	2710	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
	2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
	2712 10	Vaselina
	2712 20	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
ex	2712 90	Altro
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex	2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
ex	2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
		– Preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
	3403 11	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
	3403 19	-- altre
		– Altro
ex	3403 91	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
ex	3403 99	-- altre
		----- Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove
ex	3824 99 92	----- in forma liquida a 20 °C
ex	3824 99 93	----- Altro
ex	3824 99 96	----- Altro
	3826 00 10	– Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)
	3826 00 90	– Altro

## ALLEGATO VII

**Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

## Rame

	2603	Minerali di rame e loro concentrati
	74	Rame e lavori di rame
	8536 90 95 30	Rivetti di contatto – di rame – rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % ( $\pm$ 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente – con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm ( $-$ 0/+ 0,015 mm)
ex	8538 90 99	Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
	8544 11	Fili per avvolgimenti di rame  – altri conduttori elettrici in rame, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
ex	8544 42	– – muniti di pezzi di congiunzione
ex	8544 49	– – altro
		– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:
	8544 60 10	– – con conduttori di rame

## Nichel

	2604	Minerali di nichel e loro concentrati
		Ferro-leghe:
	7202 60	– Ferro-nichel
		Fili di acciai inossidabili:
	7223 00 11	– – contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo
	75	Nichel e lavori di nichel
	8105 90 00 10	Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso: – 35 % ( $\pm$ 2 %) di cobalto, – 25 % ( $\pm$ 1 %) di nichel, – 19 % ( $\pm$ 1 %) di cromo e – 7 % ( $\pm$ 2 %) di ferro, conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale

## Argento

	2616 10	Minerali di argento e loro concentrati
--	---------	--

## Zinco

	2608	Minerali di zinco e loro concentrati
	79	Zinco e lavori di zinco

## ALLEGATO VIII

**Beni di lusso di cui all'articolo 10**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

## 1) Cavalli di razza pura

	0101 21 00	riproduttori di razza pura
ex	0101 29 90	Altro

## 2) Caviale e suoi succedanei

	1604 31 00	Caviale
	1604 32 00	Succedanei del caviale

## 3) Tartufi e relative preparazioni

	0709 59 50	Tartufi
ex	0710 80 69	Altro
ex	0711 59 00	Altro
ex	0712 39 00	Altro
ex	2001 90 97	Altro
	2003 90 10	Tartufi
ex	2103 90 90	Altro
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex	2106 00 00	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

## 4) Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

	2204 10 11	Champagne
	2204 10 91	Asti spumante
ex	2204 10 93	Altro
ex	2204 10 94	a indicazione geografica protetta (IGP)
ex	2204 10 96	Altri vini varietali
ex	2204 10 98	Altro
ex	2204 21 00	in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex	2204 29 00	Altro
ex	2205 00 00	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex	2206 00 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
ex	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
ex	2208 00 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

## 5) Sigari e sigaretti di alta qualità

ex	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
ex	2402 90 00	Altro

## 6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

ex	3303 00 00	Profumi e acque da toletta
ex	3304 00 00	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
ex	3305 00 00	Preparazioni per capelli
ex	3307 00 00	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
ex	6704 00 00	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

## 7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

ex	4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
ex	4202 00 00	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
ex	4205 00 90	Altro
ex	9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

## 8) Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale) di alta qualità

ex	4203 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
ex	4303 00 00	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

ex	6101 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
ex	6102 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
ex	6103 00 00	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6104 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
ex	6105 00 00	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6106 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
ex	6107 00 00	Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6108 00 00	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
ex	6109 00 00	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
ex	6110 00 00	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia
ex	6111 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)
ex	6112 11 00	di cotone
ex	6112 12 00	di fibre sintetiche
ex	6112 19 00	di altre materie tessili
	6112 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insieme da sci
	6112 31 00	di fibre sintetiche
	6112 39 00	di altre materie tessili
	6112 41 00	di fibre sintetiche
	6112 49 00	di altre materie tessili
ex	6113 00 10	di tessuti a maglia della voce 5906
ex	6113 00 90	Altro
ex	6114 00 00	Altri indumenti, a maglia
ex	6115 00 00	Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia
ex	6116 00 00	Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia
ex	6117 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

ex	6201 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
ex	6202 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
ex	6203 00 00	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
ex	6204 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
ex	6205 00 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo
ex	6206 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
ex	6207 00 00	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
ex	6208 00 00	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
ex	6209 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)
ex	6210 10 00	di tessuti delle voci 5602 o 5603
	6210 20 00	Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19
	6210 30 00	Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
	6211 11 00	per uomo o ragazzo
	6211 12 00	per donna o ragazza
	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6211 32 00	di cotone
ex	6211 33 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 39 00	di altre materie tessili
ex	6211 42 00	di cotone
ex	6211 43 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 49 00	di altre materie tessili
ex	6212 00 00	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
ex	6213 00 00	Fazzoletti da naso e da taschino
ex	6214 00 00	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
ex	6215 00 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole



ex	6217 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
ex	6401 00 00	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
ex	6402 20 00	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
ex	6402 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6402 99 00	Altro
ex	6403 19 00	Altro
ex	6403 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
ex	6403 40 00	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
ex	6403 51 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 59 00	Altro
ex	6403 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 99 00	Altro
ex	6404 19 10	Pantofole e altre calzature da camera
ex	6404 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
ex	6405 00 00	Altre calzature
ex	6504 00 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
ex	6505 00 10	di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00
ex	6505 00 30	Berretti con visiera, chepì e simili copricapo
ex	6505 00 90	Altro
ex	6506 99 00	di altre materie
ex	6601 91 00	con fusto o manico telescopico
ex	6601 99 00	Altro
ex	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex	9619 00 81	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 473 EUR <sup>(1)</sup>

ex	5701 00 00	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
ex	5702 10 00	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

<sup>(1)</sup> Equivalente approssimativo di 500 USD al 30 novembre 2016 [UNSCR 2321 (2016)].

ex	5702 20 00	Rivestimenti del suolo di cocco
ex	5702 31 80	Altro
ex	5702 32 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 39 00	di altre materie tessili
ex	5702 41 90	Altro
ex	5702 42 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 50 00	Altri, non vellutati, né confezionati
ex	5702 91 00	di lana o di peli fini
ex	5702 92 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 99 00	di altre materie tessili
ex	5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati
ex	5704 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati
ex	5705 00 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
ex	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

## 10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

	7101 00 00	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
	7102 00 00	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
	7103 00 00	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
	7104 20 00	Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate
	7104 90 00	Altro
	7105 00 00	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche
	7106 00 00	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
	7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
	7108 00 00	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
	7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
	7110 11 00	greggi o in polvere
	7110 19 00	Altro
	7110 21 00	greggi o in polvere
	7110 29 00	Altro

	7110 31 00	greggi o in polvere
	7110 39 00	Altro
	7110 41 00	greggi o in polvere
	7110 49 00	Altro
	7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
	7113 00 00	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7116 00 00	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

## 11) Monete e banconote non aventi corso legale

ex	4907 00 30	Biglietti di banca
	7118 10 00	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro
ex	7118 90 00	Altro

## 12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	8214 00 00	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex	8215 00 00	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex	9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di valore superiore a 95 EUR <sup>(1)</sup>

ex	6911 00 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
ex	6912 00 23	di grès
ex	6912 00 25	di maiolica o di terraglia
ex	6912 00 83	di grès
ex	6912 00 85	di maiolica o di terraglia
ex	6914 10 00	di porcellana
ex	6914 90 00	Altro

<sup>(1)</sup> Equivalente approssimativo di 100 USD al 30 novembre 2016 [UNSCR 2321 (2016)].

## 14) Articoli di cristallo al piombo

ex	7009 91 00	non incorniciati
ex	7009 92 00	incorniciati
ex	7010 00 00	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
	7013 22 00	di cristallo al piombo
	7013 33 00	di cristallo al piombo
	7013 41 00	di cristallo al piombo
	7013 91 00	di cristallo al piombo
ex	7018 10 00	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi-preziose (fini) e conterie simili
ex	7018 90 00	Altro
ex	7020 00 80	Altro
ex	9405 10 50	di vetro
ex	9405 20 50	di vetro
ex	9405 50 00	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
ex	9405 91 00	di vetro

## 15) Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico

ex	8414 51 00	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
ex	8414 59 00	Altro
ex	8414 60 00	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm
ex	8415 10 00	del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati)
ex	8418 10 00	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati
ex	8418 21 00	a compressione
ex	8418 29 00	Altro
ex	8418 30 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
ex	8418 40 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
ex	8419 81 00	per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
ex	8422 11 00	di tipo familiare
ex	8423 10 00	Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

ex	8443 12 00	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato
ex	8443 31 00	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete
ex	8443 32 00	Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete
ex	8443 39 00	Altro
ex	8450 11 00	Macchine completamente automatiche
ex	8450 12 00	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19 00	Altro
ex	8451 21 00	di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
ex	8452 10 00	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8470 10 00	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
ex	8470 21 00	con dispositivo stampante
ex	8470 29 00	Altro
ex	8470 30 00	Altre macchine calcolatrici
ex	8471 00 00	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
ex	8472 90 40	Macchine per l'elaborazione di testi
ex	8472 90 90	Altro
ex	8479 60 00	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
ex	8508 11 00	di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
ex	8508 19 00	Altro
ex	8508 60 00	Altri aspirapolvere
ex	8509 40 00	Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura
ex	8509 80 00	Altri apparecchi
ex	8516 31 00	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60 10	Cucine
ex	8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72 00	Tostapane
ex	8516 79 00	Altro

ex	8517 11 00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
ex	8517 12 00	Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo
ex	8517 18 00	Altro
ex	8517 61 00	Stazioni fisse
ex	8517 62 00	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
ex	8517 69 00	Altro
ex	8526 91 00	Apparecchi di radionavigazione
ex	8529 10 31	per ricezione via satellite
ex	8529 10 39	Altro
ex	8529 10 65	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10 69	Altro
ex	8531 10 00	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili
ex	8543 70 10	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
ex	8543 70 30	Amplificatori d'antenne
ex	8543 70 50	Lettoni e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
ex	8543 70 90	Altro
	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
	9504 90 80	Altro

16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

ex	8519 00 00	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono
ex	8521 00 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
ex	8525 80 30	Fotocamere digitali
ex	8525 80 91	che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera
ex	8525 80 99	Altro
ex	8527 00 00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71 00	non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
ex	8528 72 00	Altri, a colori
ex	9006 00 00	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
ex	9007 00 00	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17) Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, comprese le teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, loro accessori e pezzi di ricambio

ex	4011 10 00	dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
ex	4011 20 00	dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
ex	4011 30 00	dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex	4011 40 00	dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90 00	Altro
ex	7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8407 00 00	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
ex	8408 00 00	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8409 00 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411 00 00	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
	8428 60 00	Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8431 39 00	Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8483 00 00	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
ex	8511 00 00	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
ex	8512 20 00	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
ex	8512 30 10	Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli
ex	8512 30 90	Altro
ex	8512 40 00	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
ex	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
ex	8603 00 00	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607 00 00	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702 00 00	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente
ex	8703 00 00	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le moto slitte di valore superiore a 1 782 EUR <sup>(1)</sup> )
ex	8706 00 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

<sup>(1)</sup> Equivalente approssimativo di 2 000 USD al 2 marzo 2016 [UNSCR 2270 (2016)].

ex	8707 00 00	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708 00 00	Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
ex	8711 00 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)
ex	8712 00 00	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714 00 00	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
ex	8716 10 00	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
ex	8716 40 00	Altri rimorchi e semirimorchi
ex	8716 90 00	Parti
ex	8801 00 00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani e altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore
ex	8802 11 00	di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
ex	8802 12 00	di peso a vuoto superiore a 2 000 kg
ex	8802 20 00	Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
ex	8802 30 00	Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg e inferiore o uguale a 15 000 kg
ex	8802 40 00	Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg
ex	8803 10 00	Eliche e rotori, e loro parti
ex	8803 20 00	Carrelli di atterraggio e loro parti
ex	8803 30 00	Altre parti di aeroplani o di elicotteri
ex	8803 90 10	di cervi volanti
ex	8803 90 90	Altro
ex	8805 10 00	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti
ex	8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90 00	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci
ex	8903 00 00	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

## 18) Orologi di lusso e loro parti

	9101 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	9102 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
ex	9103 00 00	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104



ex	9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli
ex	9105 00 00	Altri orologi
ex	9108 00 00	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati
ex	9109 00 00	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili
ex	9110 00 00	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria
ex	9111 00 00	Casse per orologi e loro parti
ex	9112 00 00	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
ex	9113 00 00	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
ex	9114 00 00	Altre forniture d'orologeria

## 19) Strumenti musicali di alta qualità

ex	9201 00 00	Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera
ex	9202 00 00	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)
ex	9205 00 00	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia
ex	9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)
ex	9207 00 00	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

## 20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

	9700 00 00	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
--	------------	--

## 21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex	4015 19 00	Altro
ex	4015 90 00	Altro
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
	6211 11 00	per uomo o ragazzo
	6211 12 00	per donna o ragazza
	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
	6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6402 19 00	Altro
	6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve

	6403 19 00	Altro
	6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
	6404 19 90	Altro
ex	9004 90 00	Altro
ex	9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile
	9506 11 00	Sci
	9506 12 00	Attacchi per sci
	9506 19 00	Altro
	9506 21 00	Tavole a vela
	9506 29 00	Altro
	9506 31 00	Bastoni completi
	9506 32 00	Palle
	9506 39 00	Altro
	9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
	9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
	9506 59 00	Altro
	9506 61 00	Palle da tennis
	9506 69 10	Palle da cricket e da polo
	9506 69 90	Altro
	9506 70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini
	9506 91	Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica
	9506 99 10	Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle
	9506 99 90	Altro
	9507 00 00	Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia

22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

	9504 20 00	Bigliardi di ogni tipo e loro accessori
	9504 30 00	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
	9504 40 00	Carte da gioco
	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
	9504 90 80	Altro

## ALLEGATO IX

**Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 11**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice SA	Descrizione
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio, semilavorato o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
ex 7112	Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

## ALLEGATO X

## Statue di cui all'articolo 13

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

ex	4420 10	Statue e statuette lignee
		– Statue e statuette di pietra
ex	6802 91	– – Marmo, travertino e alabastro
ex	6802 92	– – altre pietre calcaree
ex	6802 93	– – Granito
ex	6802 99	– – altre pietre
ex	6809 90	Statue e statuette di gesso o di composizioni a base di gesso
ex	6810 99	Statue e statuette di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
ex	6913	Statue e statuette di ceramica
		Articoli di oreficeria
		– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 11	– – Statuette di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
ex	7114 19	– – Statuette di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 20	– Statue e statuette di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
		– Statue e statuette di metalli comuni
ex	8306 21	– – Statue e statuette e statuette argentate, dorate o platinare
ex	8306 29	– – Altre statue e statuette
ex	9505	Statue e statuette per feste, per carnevale o per altri divertimenti
ex	9602	Statuette di materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate
ex	9703	Opere originali dell'arte statuaria, di qualsiasi materiale

## ALLEGATO XI

**Elicotteri e navi di cui all'articolo 15**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

## Elicotteri

8802 11	di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
8802 12	di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

## Navi

8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8902	Pescherecci, navi officina e altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca
8903	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe
8904	Rimorchiatori e spintori
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi
8907 10	Zattere gonfiabili

## ALLEGATO XII

## Elenco dei servizi di cui all'articolo 18

## NOTE

1. I codici della classificazione centrale dei prodotti (CPC) sono definiti dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.
2. Sono oggetto del divieto soltanto le parti dei codici CPC descritte di seguito.

## Parte A

Servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione:

Descrizione dei servizi	Di cui al codice CPC
Perforazione trafori e gallerie, rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari, a eccezione dell'estrazione di petrolio e gas.	CPC 5115
Servizi di consulenza geologica, geofisica, geochimica e altri servizi di consulenza scientifica per quanto riguarda la localizzazione di giacimenti di minerale, petrolio, gas e di falde freatiche mediante lo studio delle proprietà della terra e delle formazioni e strutture rocciose. Sono inclusi i servizi di analisi dei risultati di prospezioni sotterranee, lo studio di campioni di roccia e del nucleo terrestre e i servizi di assistenza e consulenza nello sviluppo e nell'estrazione di risorse minerarie.	CPC 86751
Servizi di raccolta di informazioni su formazioni rocciose sotterranee attraverso metodi diversi, tra cui metodi sismografici, gravimetrici, magnetometrici e altri metodi di prospezione sotterranea.	CPC 86752
Servizi di raccolta di informazioni circa la forma, la posizione e/o i limiti di una porzione di superficie terrestre, con vari metodi, tra cui il rilevamento tacheometrico, fotogrammetrico e idrografico, per fini cartografici.	CPC 86753
Servizi annessi all'estrazione di petrolio e gas svolte per conto terzi, quali: perforazione e riperforazione direzionale; l'avvio della perforazione; la costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione; la cementazione dei rivestimenti di pozzi petroliferi e di gas; il pompaggio di pozzi e l'occlusione e l'abbandono di pozzi.	CPC 8830
Fabbricazione di coke — utilizzo di forni a coke segnatamente per la produzione di coke o semicoke da antracite e lignite, di carbone di storta e di prodotti residuali, quali catrami di carbon fossile o pece; agglomerazione di coke; fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati — produzione di combustibili liquidi o gassosi (etano, butano o propano), kerosene, oli o grassi lubrificanti o altri prodotti ottenuti da petrolio greggio o minerali bituminosi o loro prodotti di frazionamento; fabbricazione o estrazione di prodotti quali vaselina, paraffina, altre cere di petrolio e prodotti residuali quali coke di petrolio e bitume di petrolio; fabbricazione di combustibile nucleare — estrazione di uranio metallo a partire da pechblenda o da altri minerali uraniferi; fabbricazione di leghe, di dispersioni o di miscele di uranio naturale o di suoi composti; fabbricazione di uranio arricchito e di suoi composti; di plutonio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti; fabbricazione di uranio impoverito in U 235 e di suoi composti, di torio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti; fabbricazione di altri elementi radioattivi, isotopi o composti e fabbricazione di elementi combustibili non irradiati per reattori nucleari.	CPC 8845

Descrizione dei servizi	Di cui al codice CPC
Fabbricazione di prodotti chimici di base, eccetto concimi e composti azotati; fabbricazione di concimi e di composti azotati; fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e di gomma sintetica; fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura; fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici; fabbricazione di prodotti botanici; fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta e fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.	CPC 8846
Fabbricazione di metalli per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8851
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8852
Fabbricazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8853
Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8854
Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8855
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8858
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8859
Servizi di riparazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8861
Servizi di riparazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8862
Servizi di riparazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8863
Servizi di riparazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8864
Servizi di riparazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8867
Servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8868

## Parte B

## Servizi informatici e servizi collegati (CPC: 84)

Descrizione dei servizi	Di cui al codice CPC
Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware Servizi di implementazione del software Servizi di elaborazione dati Servizi di banche dati Servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori Servizi di preparazione dati Servizi di formazione del personale dei clienti	CPC 84



## Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3

## a) Persone fisiche

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
1.	Yun Ho-jin	Yun Ho-chin	Data di nascita: 13.10.1944	16.7.2009	Direttore della Namchongang Trading Corporation. organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio.
2.	Ri Je-Son	Ri Che Son	Data di nascita: 1938	16.7.2009	Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della RPDC; ha contribuito a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del GBAE, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.
3.	Hwang Sok-hwa			16.7.2009	Direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE); coinvolto nel programma nucleare della RPDC; in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research.
4.	Ri Hong-sop		Data di nascita: 1940	16.7.2009	Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito.
5.	Han Yu-ro			16.7.2009	Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; coinvolto nel programma della RPDC riguardante i missili balistici.
6.	Paek Chang-Ho	Pak Chang-Ho; Paek Ch'ang-Ho	Data di nascita: 18.6.1964 Luogo di nascita: Kaesong, RPDC N. passaporto: 381420754 Data di rilascio del passaporto: 7.12.2011 Data di scadenza del passaporto: 7.12.2016	22.1.2013	Alto funzionario e direttore del centro di controllo satellitare presso il Comitato coreano per la tecnologia spaziale.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
7.	Chang Myong- Chin	Jang Myong-Jin	Data di nascita: 19.2.1968 Data di nascita: 1965 o 1966	22.1.2013	Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.
8.	Ra Ky'ong-Su	Ra Kyung-Su Chang, Myong Ho	Data di nascita: 4.6.1954 N. passaporto: 645120196	22.1.2013	Ra Ky'ong-Su è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato per le sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
9.	Kim Kwang-il		Data di nascita: 1.9.1969 N. passaporto: PS381420397	22.1.2013	Kim Kwang-il è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato per le sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
10.	Yo'n Cho'ng Nam			7.3.2013	Rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
11.	Ko Ch'o'l-Chae			7.3.2013	Vice rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
12.	Mun Cho'ng- Ch'o'l			7.3.2013	Mun Cho'ng-Ch'o'l è un funzionario della TCB. In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria della RPDC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
13.	Choe Chun-Sik	Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik	Data di nascita: 12.10.1954 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Choe Chun-sik è stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) (SANS) e capo del programma sui missili a lungo raggio della RPDC.
14.	Choe Song Il		Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 472320665 Data di scadenza: 26.9.2017 N. passaporto: 563120356	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.
15.	Hyon Kwang Il	Hyon Gwang Il	Data di nascita: 27.5.1961 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Hyon Kwang Il è il direttore del dipartimento per lo sviluppo scientifico presso l'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale.
16.	Jang Bom Su	Jang Pom Su, Jang Hyon U	Data di nascita: 15.4.1957, 22.2.1958 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 836110034 (diplomatico) Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria.
17.	Jang Yong Son		Data di nascita: 20.2.1957 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della KOMID in Iran.
18.	Jon Myong Guk	Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang	Data di nascita: 18.10.1976, 25.8.1976 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 4721202031 Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017 N. passaporto: 836110035 (diplomatico) Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
19.	Kang Mun Kil	Jiang Wen-ji	Cittadinanza: RPDC N. passaporto: PS472330208 Data di scadenza del passaporto: 4.7.2017	2.3.2016	Kang Mun Kil ha svolto attività di approvvigionamento nel settore nucleare in qualità di rappresentante della Namchongang, nota anche come Namhung.
20.	Kang Ryong		Data di nascita: 21.8.1969 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria.
21.	Kim Jung Jong	Kim Chung Chong	Data di nascita: 7.11.1966 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 199421147 Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014 N. passaporto: 381110042 Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016 N. passaporto: 563210184 Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.
22.	Kim Kyu		Data di nascita: 30.7.1968 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Addetto agli affari esteri della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
23.	Kim Tong My'ong	Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol	Data di nascita: 1964 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Kim Tong My'ong è il presidente della Tanchon Commercial Bank, in cui ha ricoperto diverse cariche almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.
24.	Kim Yong Chol		Data di nascita: 18.2.1962 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
25.	Ko Tae Hun	Kim Myong Gi	Data di nascita: 25.5.1972 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563120630 Data di scadenza del passaporto: 20.3.2018	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank.
26.	Ri Man Gon		Data di nascita: 29.10.1945 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: P0381230469 Data di scadenza del passaporto: 6.4.2016	2.3.2016	Ri Man Gon è il ministro del Munitions Industry Department.
27.	Ryu Jin		Data di nascita: 7.8.1965 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563410081	2.3.2016	Rappresentante della KOMID in Siria.
28.	Yu Chol U		Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Yu Chol U è il direttore dell'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale.
29.	Pak Chun Il		Data di nascita: 28.7.1954 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563410091	30.11.2016	Pak Chun Il è stato ambasciatore della RPDC in Egitto; fornisce sostegno alla KOMID, un'entità designata (con la denominazione: Korea Kumryong Trading Corporation).
30.	Kim Song Chol	Kim Hak Song	Data di nascita: 26.3.1968 Data di nascita: 15.10.1970 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 381420565 N. passaporto: 654120219	30.11.2016	Kim Song Chol è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
31.	Son Jong Hyok	Son Min	Data di nascita: 20.5.1980 Cittadinanza: RPDC	30.11.2016	Son Jong Hyok è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata.
32.	Kim Se Gon		Data di nascita: 13.11.1969 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: PD472310104	30.11.2016	Kim Se Gon lavora per conto del Ministero dell'industria dell'energia atomica, un'entità designata.
33.	Ri Won Ho		Data di nascita: 17.7.1964 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 381310014	30.11.2016	Ri Won Ho è un funzionario del ministero della sicurezza della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata.
34.	Jo Yong Chol	Cho Yong Chol	Data di nascita: 30.9.1973 Cittadinanza: RDPC.	30.11.2016	Jo Yong Chol è un funzionario del ministero della sicurezza della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata.
35.	Kim Chol Sam		Data di nascita: 11.3.1971 Cittadinanza: RPDC	30.11.2016	Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB), un'entità designata, che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici.
36.	Kim Sok Chol		Data di nascita: 8.5.1955 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 472310082	30.11.2016	Kim Sok Chol è stato ambasciatore della RPDC in Myanmar. Opera in quanto facilitatore della KOMID (un'entità designata). È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e ha organizzato riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar per discutere di questioni finanziarie.
37.	Chang Chang Ha	Jang Chang Ha	Data di nascita: 10.1.1964 Cittadinanza: RPDC	30.11.2016	Chang Chang Ha è il presidente della Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) (SANS), un'entità designata.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
38.	Cho Chun Ryong	Jo Chun Ryong	Data di nascita: 4.4.1960 Cittadinanza: RPDC.	30.11.2016	Cho Chun Ryong è il presidente del secondo comitato economico (SEC), un'entità designata.
39.	Son Mun San		Data di nascita: 23.1.1951 Cittadinanza: RPDC	30.11.2016	Son Mun San è il direttore generale dell'Ufficio affari esterni del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), un'entità designata.
40.	Cho Il U	Cho Il Woo	Data di nascita: 10.05.1945 Luogo di nascita: Musan, provincia di Hamgyong Hamgyo'ng Nord, RPDC Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 736410010	2.6.2017	Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Si ritiene che Cho sia a capo delle attività di spionaggio e di intelligence all'estero per la RPDC.
41.	Cho Yon Chun	Jo Yon Jun	Data di nascita: 28.09.1937 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
42.	Choe Hwi		Data di nascita: 1954 o 1955. Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC. Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Primo vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.
43.	Jo Yong-Won	Cho Yongwon	Data di nascita: 24.10.1957 Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
44.	Kim Chol Nam		Data di nascita: 19.02.1970 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563120238 Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Presidente della Korea Kumsan Trading Corporation, una società che acquista forniture per l'Ufficio generale per l'energia atomica e serve come mezzo per far entrare denaro nella RPDC.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
45.	Kim Kyong Ok		Data di nascita: 1937 o 1938 Cittadinanza: RPDC Indirizzo: Pyongyang, RPDC	2. 6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
46.	Kim Tong-Ho		Data di nascita: 18.8.1969 Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 745310111 Indirizzo: Vietnam.	2.6.2017	Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank, che è la principale entità finanziaria della RPDC per le vendite collegate a armi e missili.
47.	Min Byong Chol	Min Pyo'ng-ch'o'l; Min Byong-chol; Min Byong Chun	Data di nascita: 10.8.1948 Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Membro del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
48.	Paek Se Bong		Data di nascita: 21.03. 1938 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).
49.	Pak Han Se	Kang Myong Chol	Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 290410121 Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Vicepresidente del secondo comitato economico, che controlla la produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della Korea Mining Development Corporation, il principale commerciante di armi della RPDC nonché il principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali.
50.	Pak To Chun	Pak Do Chun	Data di nascita: 9.3.1944 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) e attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea.
51.	Ri Jae Il	Ri Chae-Il	Data di nascita: 1934 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
52.	Ri Su Yong		Data di nascita: 25.6.1968 Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 654310175 Indirizzo: Cuba	2.6.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.
53.	Ri Yong Mu		Data di nascita: 25.1.1925 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti.
54.	Choe Chun Yong	Ch'oe Ch'un-yong	Sesso: maschile Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 65441078	5.8.2017	Rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
55.	Han Jang Su	Chang-Su Han	Data di nascita: 8.11.1969 Sesso: maschile Luogo di nascita: Pyongyang Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 745420176 Data di scadenza del passaporto: 19.10.2020	5.8.2017	Responsabile della Foreign Trade Bank.
56.	Jang Song Chol		Data di nascita: 12.3.1967 Cittadinanza: RPDC	5.8.2017	Rappresentante della Korea Mining Development Corporation (KOMID) all'estero.
57.	Jang Sung Nam		Data di nascita: 14.7.1970 Sesso: maschile Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563120368, rilasciato il 22.3.2013 Data di scadenza del passaporto: 22.3.2018 Indirizzo: RPDC	5.8.2017	Direttore di una succursale all'estero della Tangun Trading Corporation, che è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa della RPDC.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
58.	Jo Chol Song	Cho Ch'o'l-so'ng	Data di nascita: 25.9.1984 Sesso: maschile Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 654320502 Data di scadenza del passaporto: 16.9.2019	5.8.2017	Vice responsabile della Korea Kwangson Banking Corporation, che fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation.
59.	Kang Chol Su		Data di nascita: 13.2.1969 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 472234895	5.8.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare del paese all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.
60.	Kim Mun Chol	Kim Mun-ch'o'l	Data di nascita: 25.3.1957 Cittadinanza: RPDC	5.8.2017	Rappresentante della Korea United Development Bank.
61.	Kim Nam Ung		Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 654110043	5.8.2017	Rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
62.	Pak Il Kyu	Pak Il-Gyu	Sesso: maschile Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563120235	5.8.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare del paese all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.

b) Persone giuridiche, entità e organismi

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
1.	Korea Mining Development Trading Corporation	CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; «KOMID»	Central District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Principale organismo dedito al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali.
2.	Korea Ryonbong General Corporation	KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION	Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC Rakwon-dong, Pothinggang District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese.
3.	Tanchon Commercial Bank	CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK	Saemul 1- Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
4.	Namchongang Trading Corporation	NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation	Pyongyang, RPDC Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573). Numero di fax: +850-2-381-4687	16.7.2009	La Namchongang è una società di import-export della RPDC che dipende dal General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione con un cittadino tedesco. Ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni '90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione della RPDC, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni.
5.	Hong Kong Electronics	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO	Sanaee St., Kish Island, Iran.	16.7.2009	Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. A partire dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
6.	Korea Hyoksin Trading Corporation	KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	16.7.2009	Società della RPDC con sede a Pyongyang, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa.
7.	General Bureau of Atomic Energy (GBAE)	General Department of Atomic Energy (GDAE)	Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC.	16.7.2009	Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito. Il GBAE partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.
8.	Korean Tangun Trading Corporation		Pyongyang, RPDC.	16.7.2009	La Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della RPDC; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi e acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovvero sia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili.
9.	Korean Committee for Space Technology	DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST	Pyongyang, RPDC	22.1.2013	Il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.
10.	Bank of East Land	Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank	P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC	22.1.2013	Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ha collaborato attivamente con Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e nel 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui erano coinvolti la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2012.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
11.	Korea Kumryong Trading Corporation			22.1.2013	Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
12.	Tosong Technology Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	22.1.2013	La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
13.	Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation	Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; e Millim Technology Company	Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Indirizzi di posta elettronica: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; e millim@silibank.com Numeri di telefono: 8502-18111; 8502-18111-8642; e 850 2 18111-3818642 Numero di fax: 8502-381-4410	22.1.2013	Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.
14.	Leader (Hong Kong) International	Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Cina.	22.1.2013	Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
15.	Green Pine Associated Corporation	Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal Tuja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation	c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongiesanGuyok, Pyongyang, RPDC Nungrado, Pyongyang, RPDC Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC Numero di telefono: +850-2-18111(interno 8327). Numero di fax: +850-2-3814685 e +850-2-3813372 Indirizzi di posta elettronica: pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com.	2.5.2012	La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla RPDC. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa.
16.	Amroggang Development Banking Corporation	Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank	Tongan-dong, Pyongyang, RPDC	2.5.2012	La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank e gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
17.	Korea Heungjin Trading Company	Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company	Pyongyang, RPDC.	2.5.2012	La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è associata con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
18.	Second Academy of Natural Sciences	2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;  Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri	Pyongyang, RPDC	7.3.2013	La Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e, probabilmente, armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nel luglio 2009, è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi i materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.
19.	Korea Complex Equipment Import Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	7.3.2013	Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
20.	Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)	OMM	Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC; Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC	28.7.2014	Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiornamento delle misure previste da dette risoluzioni.
	Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO:				
	a) Chol Ryong 8606173	Ryong Gun Bong		2.3.2016	
	b) Chong Bong 8909575	Greenlight, Blue Nouvelle		2.3.2016	
	c) Chong Rim 28916293			2.3.2016	
	d) Hoe Ryong 9041552			2.3.2016	
	e) Hu Chang 8330815	O Un Chong Nyon		2.3.2016	
	f) Hui Chon 8405270	Hwang Gum San 2		2.3.2016	
	g) Ji Hye San 8018900	Hyok Sin 2		2.3.2016	
	h) Kang Gye 8829593	Pi Ryu Gang		2.3.2016	



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
	i) Mi Rim 8713471			2.3.2016	
	j) Mi Rim 29361407			2.3.2016	
	k) O Rang 8829555	Po Thong Gang		2.3.2016	
	l) Ra Nam 28625545			2.3.2016	
	m) Ra Nam 39314650			2.3.2016	
	n) Ryo Myong 8987333			2.3.2016	
	o) Ryong Rim 8018912	Jon Jin 2		2.3.2016	
	p) Se Pho 8819017	Rak Won 2		2.3.2016	
	q) Songjin 8133530	Jang Ja San Chong Nyon Ho		2.3.2016	
	r) South Hill 2 8412467			2.3.2016	
	s) Tan Chon 7640378	Ryon Gang 2		2.3.2016	
	t) Thae Pyong San 9009085	Petrel 1		2.3.2016	
	u) Tong Hung San 7937317	Chong Chon Gang		2.3.2016	
	v) Tong Hung 8661575			2.3.2016	
21.	Academy of National Defense Science.		Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Academy of National Defense Science partecipa agli sforzi profusi dalla RDPC per sviluppare i suoi programmi sui missili balistici e sulle armi nucleari.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
22.	Chong-chongang Shipping Company	Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.	Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; numero IMO: 5342883	2.3.2016	Nel luglio 2013 la Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente, per mezzo della sua nave Chong Chon Gang, il carico illecito di armi tradizionali nella RPDC.
23.	Daedong Credit Bank (DCB)	DCB; Taedong Credit Bank	Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KKPY	2.3.2016	La Daedong Credit Bank ha prestato servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. La DCB ha facilitato, almeno dal 2007, centinaia di transazioni finanziarie per milioni di dollari a nome della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha facilitato consapevolmente le transazioni utilizzando pratiche finanziarie fraudolente.
24.	Hesong Trading Company		Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation.
25.	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)	KKBC	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La KKBC presta servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, che dipende dalla Korea Ryongbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank ha utilizzato la KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che riguardavano fondi connessi alla Korea Mining Development Corporation.
26.	Korea Kwangsong Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
27.	Ministero dell'industria dell'energia atomica	MAEI	Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Ministero dell'industria dell'energia atomica è stato creato nel 2013 nell'intento di modernizzare l'industria nordcoreana dell'energia atomica per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare indipendente nella RDPC. In quanto tale, il MAEI è un attore fondamentale nello sviluppo delle armi nucleari nordcoreane ed è responsabile del funzionamento giornaliero del programma nazionale sulle armi nucleari. Da esso dipendono altre organizzazioni del settore nucleare. Al ministero fanno capo diverse organizzazioni e centri di ricerca operanti nel settore nucleare e due comitati: il comitato per l'applicazione degli isotopi e il comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, dove si trovano gli impianti noti di trattamento del plutonio della RDPC. Nella sua relazione del 2015, inoltre, il gruppo di esperti ha riferito che l'ex direttore del GBAE Ri Je-son, designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) come partecipante a o sostenitore di programmi nel settore nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014.
28.	Munitions Industry Department	Military Supplies Industry Department	Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Munitions Industry Department è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il MID è responsabile della supervisione dello sviluppo dei missili balistici della RDPC, compreso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e di R della RPDC, tra cui il programma della RPDC sui missili balistici. Il secondo comitato economico e la Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali), anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM road-mobile KN08.
29.	National Aerospace Development Administration	NADA	RPDC	2.3.2016	La NADA partecipa allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali nordcoreane, compresi i lanci di satelliti e i razzi vettori.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
30.	Office 39	Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39	RPDC	2.3.2016	Entità governativa della RPDC.
31.	Reconnaissance General Bureau	Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB	Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RPDC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società nord-coreana che opera nel settore delle armi convenzionali.
32.	Secondo comitato economico.		Kangdong, RPDC	2.3.2016	Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il secondo comitato economico è incaricato di controllare la produzione di missili balistici nella RPDC e dirige le attività della KOMID.
33.	Korea United Development Bank		Pyongyang, RPDC	30.11.2016	SWIFT/BIC: KUDBKPPY; La Korea United Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari dell'economia della RPDC.
34.	Ilsim International Bank		Pyongyang, RPDC	30.11.2016	SWIFT: ILSIKPPY; La Ilsim International Bank è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), un'entità designata. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
35.	Korea Daesong Bank	Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank	Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	SWIFT/BIC: KDBKKPPY; La Daesong Bank è posseduta e controllata dall'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.
36.	Singwang Economics and Trading General Corporation		RPDC	30.11.2016	La Singwang Economics and Trading General Corporation è una società della RPDC che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.
37.	Korea Foreign Technical Trade Center		RPDC	30.11.2016	La Korea Foreign Technical Trade Center è una società della RPDC che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per finanziare i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
38.	Korea Kwangsong Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	La Korea Pugang Trading Corporation è di proprietà della Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerato della RPDC nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang.
39.	Korea International Chemical Joint Venture Company	Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company	Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	La Korea International Chemical Joint Venture Company è una controllata della Korea Ryonbong General Corporation — un conglomerato della RPDC nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang — e ha effettuato transazioni legate alla proliferazione.
40.	DCB Finance Limited		Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche; Dalian, Cina	30.11.2016	La DCB Finance Limited è una società di copertura della Daedong Credit Bank (DCB, un'entità designata).
41.	Korea Taesong Trading Company		Pyongyang, RPDC	30.11.2016	Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria.
42.	Korea Daesong General Trading Corporation	Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation	Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	La Korea Daesong General Trading Corporation è affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera.
43.	Kangbong Trading Corporation		RPDC	2.6.2017	La Kangbong Trading Corporation ha venduto, fornito, trasferito o acquistato, direttamente o indirettamente, alla o dalla RDPC, metallo, grafite, carbone, o software, e i relativi profitti o beni ricevuti possono andare a vantaggio del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea. La controllante della Kangbong Trading Corporation è il ministero delle forze armate popolari.
44.	Korea Kumsan Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC.
45.	Koryo Bank		Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC, ed è associata all'Office 38 e all'Office 39 del KWP.

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
46.	Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica dell'esercito popolare coreano)	Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche) Strategic Rocket Force Command of KPA (comando della forza missilistica strategica dell'esercito popolare coreano); Strategic Force; Strategic Forces	Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.
47.	Foreign Trade Bank (FTB)		FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, DPRK	5.8.2017	La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsong Banking Corporation.
48.	Korean National Insurance Company (KNIC)	Korea National Insurance Corporation; Korea Foreign Insurance Company	Central District, Pyongyang, DPRK	5.8.2017	La Korean National Insurance Company è una società finanziaria e di assicurazioni della RPDC ed è collegata all'«Office» 39.
49.	Koryo Credit Development Bank	Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank	Pyongyang, DPRK	5.8.2017	La Koryo Credit Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC.
50	Mansudae Overseas Project Group of Companies	Mansudae Art Studio	Pyongyang, DPRK	5.8.2017	Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe.

ALLEGATO XIV

**Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g)**

—

## ALLEGATO XV

## Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3

a) Persone fisiche designate in conformità dell' 34, paragrafo 4, lettera a)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
1.	CHON Chi Bu (CHON Chi-bu)		22.12.2009	Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. Esistono fotografie che lo collegano a un reattore nucleare in Siria prima che questo fosse bombardato da Israele nel 2007.
2.	CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)	Data di nascita: 25.11.1928 Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale, RPDC	22.12.2009	Ex membro della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Fonti riferiscono che nel 2013 fosse con KIM Jong Un su una nave da guerra. Direttore del Machine Building Industry Department (Dipartimento per l'industria di costruzione meccanica) del Partito dei lavoratori della Corea. Eletto membro supplente del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
3.	HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)	Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: (Manciuria, Cina)	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Vicedirettore del dipartimento di Politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
4.	KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun)	Data di nascita: 4.3.1935 N. passaporto: 554410660	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano. Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale del defunto Kim Jong-Il per la strategia nucleare. Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
5.	O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol)	Data di nascita: 1931 Luogo di nascita: provincia di Jilin, Cina	22.12.2009	Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici. Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
6.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)	Data di nascita: 1933 N. passaporto: 554410661	22.12.2009	Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche (Strategic Rocket Force Command) da parte di KIM Jong Un.
7.	RYOM Yong		22.12.2009	Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.
8.	SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)	Data di nascita: tra il 1932 e il 1938	22.12.2009	Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.
9.	Tenente generale KIM Yong Chol (alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC	19.12.2011	Eletto membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, vicepresidente per le relazioni intercoreane. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB). Promosso direttore del Dipartimento del Fronte Unito nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea.
10.	CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song)		20.5.2016	Colonnello Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
11.	CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)		20.5.2016	Colonnello Generale dell'esercito popolare coreano/Generale delle forze aeree dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree e antiaeree dell'esercito popolare coreano. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
12.	HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)	Data di nascita: 1.1.1942	20.5.2016	Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In tale veste, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa.
13.	JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol)		20.5.2016	Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla maggiore esercitazione di artiglieria a lunga gittata svoltasi finora.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
14.	KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam)		20.5.2016	Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito popolare coreano e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
15.	KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop)		20.5.2016	Ex membro della commissione di difesa nazionale, ora commissione per gli affari di Stato (SAC), che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha partecipato alle sedute fotografiche per coloro che hanno contribuito al successo dei test SLBM nel maggio 2015.
16.	KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)	Data di nascita: 20.7.1941  Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.5.2016	Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare di Kim Il-Sung, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
17.	KIM Rak Kyom (alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)		20.5.2016	Generale a quattro stelle, comandante delle Strategic Forces (alias Strategic Rocket Forces) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN-08 (ICBM). L'Unione europea ha designato le forze strategiche (Strategic Forces) a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 insieme di KIM Jong Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato esercitazioni di lancio di razzi balistici.
18.	KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)	Data di nascita: 7.1.1945  Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC  N. passaporto: 745310010	20.5.2016	Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione per gli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
19.	PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon)		20.5.2016	Generale Colonnello (Tenente Generale) dell'esercito della RDPC, capo delle forze armate del popolo coreano, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
20.	RI Jong-su (alias RI Jong Su)		20.5.2016	Contramiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana, che partecipa allo sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e allo sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RDPC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
21.	SON Chol-ju (alias Son Chol Ju)		20.5.2016	Generale Colonnello delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
22.	YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin)		20.5.2016	Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
23.	PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik)		20.5.2016	Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro delle Forze Armate del popolo. Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
24.	HONG Yong Chil		20.5.2016	Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Il Munitions Industry Department — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi e i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali), anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM road-mobile KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi della RPDC connessi al nucleare e ai missili balistici ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente al test di espulsione a terra (ground jet test) del motore per missile balistico intercontinentale (ICBM) di nuovo tipo svoltosi nell'aprile 2016.
25.	RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)	Data di nascita: 19.1.1963 o 8.5.1966  N. passaporto: 381320634; PS- 563410163	20.5.2016	Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla RPDC. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa. La Green Pine è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
26.	YUN Chang Hyok	Data di nascita: 9.8.1965	20.5.2016	Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
27.	RI Myong Su	Data di nascita: 1937  Luogo di nascita: Myongchon, Hamgyong settentrionale, RPDC	7.4.2017	Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste Ri Myong Su ricopre una posizione fondamentale nella difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
28.	SO Hong Chan	Data di nascita: 30.12.1957  Luogo di nascita: Kangwon, RPDC  N. passaporto: PD836410105  Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021	7.4.2017	Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e Colonnello Generale delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
29.	WANG Chang Uk	Data di nascita: 29.5.1960	7.4.2017	Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
30.	JANG Chol	Data di nascita: 31.3.1961  Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC  N. passaporto: 563310042	7.4.2017	Presidente dell'Accademia statale delle scienze, organizzazione incaricata dello sviluppo delle capacità tecnologiche e scientifiche della RPDC. In tale veste Jang Chol ricopre una posizione strategica nello sviluppo delle attività nucleari della RPDC ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Ubicazione	Data di designazione	Motivi
1.	Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd		22.12.2009	Controllata della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); gestisce stabilimenti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nel settore dei missili.
2.	Korean Ryengwang Trading Corporation	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	22.12.2009	Controllata della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009);
3.	Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)		22.12.2009	Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.
4.	Centro di ricerca nucleare di Yongbyon		22.12.2009	Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dall'UNSC in data 16.7.2009).

## c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
1.	JON Il-chun (alias JON Il Chun)	Data di nascita: 24.8.1941	22.12.2010	Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Office 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun. Rappresentante della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione per gli affari di Stato (SAC); è stato eletto direttore generale della Banca statale per lo sviluppo nel marzo 2010. Eletto membro supplente del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
2.	KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)		22.12.2009	Ex direttore dell'«Office 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe stato il responsabile dell'«Office 38» per la raccolta fondi destinati a leader e personalità.
3.	KIM Il-Su (alias Kim Il Su)	Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	3.7.2015	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante principale autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
4.	KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam)	Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	3.7.2015	Ex rappresentante autorizzato di Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione della KNIC.
5.	CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik)	Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. passaporto: 745132109 valido fino al 12.2.2020	3.7.2015	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
6.	SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam)	Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. passaporto: PO472132950	3.7.2015	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
7.	PAK Chun-San (alias PAK Chun San)	Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. passaporto: PS472220097	3.7.2015	Direttore del dipartimento Riassicurazione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, almeno fino al dicembre 2015, ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.
8.	SO Tong Myong	Data di nascita: 10.9.1956	3.7.2015	Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC), presidente del comitato di direzione esecutiva della KNIC (giugno 2012); direttore generale della KNIC, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

*ALLEGATO XVI*

**Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3**

\_\_\_\_\_

*ALLEGATO XVII*

**Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3**

\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO (UE) 2017/1510 DELLA COMMISSIONE****del 30 agosto 2017****recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.
- (2) Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.
- (3) Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 605/2014 <sup>(3)</sup>, (UE) 2015/1221 <sup>(4)</sup> e (UE) 2016/1179 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data stabilita, è opportuno che essi possano applicare su base volontaria anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 167 del 6.6.2014, pag. 36).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (GUL 197 del 25.7.2015, pag. 10).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 195 del 20.7.2016, pag. 11).



*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, ad eccezione:

- dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato, che si applicano dal 1° marzo 2018, e
- del paragrafo 4, lettera a), dell'allegato, che si applica dal 1° marzo 2018 nella misura in cui riguarda le seguenti sostanze:

bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4-dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di disodio anidro; ottaborato di disodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononano-1-ico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicicloesilfitalato e triflumizolo (ISO).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) Nell'appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«1,2-dicloropropano; dicloropropano (dicloruro di propilene)	602-020-00-0	201-152-2	78-87-5	
microfibre di vetro E in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni rappresentative (% in peso): SiO <sub>2</sub> 50,0-56,0 %, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13,0-16,0 %, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 5,8-10,0 %, Na <sub>2</sub> O < 0,6 %, K <sub>2</sub> O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> < 0,5 %, F <sub>2</sub> < 1,0 %. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attenuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (Possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).]	014-046-00-4	—	—»	

2) nell'appendice 4, la voce seguente è inserita nella tabella secondo l'ordine del numero indice ivi riportato:

«3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile	608-067-00-3	225-918-0	5146-66-7»	
-----------------------------------	--------------	-----------	------------	--

3) nell'appendice 5,

a) le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«brodifacoum (ISO); 4-idrossi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina	607-172-00-1	259-980-5	56073-10-0	
polvere di piombo; [diametro delle particelle < 1 mm]	082-013-00-1	231-100-4	7439-92-1	
piombo massivo; [diametro delle particelle > 1 mm]	082-014-00-7	231-100-4	7439-92-1»	

b) la voce relativa alla sostanza warfarin; 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-coumarina è sostituita dalla voce seguente:

«warfarin (ISO); 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-cromen-2-one; [1] (S)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [2] (R)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [3]	607-056-00-0	201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3]	81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3]»	
---	--------------	---	--	--

4) nell'appendice 6,

a) le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«tetraidro-2-furilmetanolo; alcool tetraidrofurfurilico	603-061-00-7	202-625-6	97-99-4	
arseniuro di gallio	031-001-00-4	215-114-8	1303-00-0	
composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati altrove nel presente allegato	050-008-00-3	—	—	
acido-1,2-benzendicarbossilico, diesel estere, ramificato e lineare	607-710-00-5	271-093-5	68515-50-4	
imidazolo	613-319-00-0	206-019-2	288-32-4	
bisfenolo A; 4,4'-isopropilidendifenolo	604-030-00-0	201-245-8	80-05-7	
fenolo, dodecil-, ramificato; [1]	604-092-00-9	310-154-3 [1]	121158-58-5 [1]	
fenolo, 2-dodecil-, ramificato; [2]		- [2]	- [2]	
fenolo, 3-dodecil-, ramificato; [3]		- [3]	- [3]	
fenolo, 4-dodecil-, ramificato; [4]		- [4]	210555-94-5 [4]	
fenolo, (tetrapropenil) derivati [5]		- [5]	74499-35-7 [5]	
clorofacinone (ISO); 2-[(4-clorofenil)(fenil)acetil]-1H-indene-1,3(2H)-dione	606-014-00-9	223-003-0	3691-35-8	
coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina	607-059-00-7	227-424-0	5836-29-3	
difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicoumarina	607-157-00-X	259-978-4	56073-07-5	
flocoumafen (ISO); massa di reazione di: cis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina e trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina	607-375-00-5	421-960-0	90035-08-8	
ottaborato di sodio anidro; [1]	005-020-00-3	234-541-0 [1]	12008-41-2 [1]	
ottaborato di sodio tetraidrato [2]		234-541-0 [2]	12280-03-4 [2]	
bromadiolone (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cromen-2-one	607-716-00-8	249-205-9	28772-56-7	
difetialone (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]-4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one	607-717-00-3	—	104653-34-1	
acido perfluorononan-1-oico [1]	607-718-00-9	206-801-3 [1]	375-95-1 [1]	
e i suoi sali [2]		- [2]	21049-39-8 [2]	
di sodio e ammonio [3]		- [3]	4149-60-4 [3]	

dicicloesilftalato	607-719-00-4	201-545-9	84-61-7	
triflumizolo (ISO); (1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina	612-289-00-6	—	68694-11-1»	

- b) la voce relativa alla sostanza flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-oxo-4-prop-2-inil)-2,H 1,4-benzoxazina-6-il) cicloesene-1-ene-1,2dicarbossamide è sostituita dalla voce seguente:

«flumioxazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-osso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazina-6-il]-4,5,6,7-tetraidro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione	613-166-00-X	—	103361-09-7»	
--	--------------	---	--------------	--

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1511 DELLA COMMISSIONE****del 30 agosto 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive beta-ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iprodione e siltiofam sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione <sup>(3)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione <sup>(4)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.
- (4) I periodi di approvazione delle sostanze attive MCPA e MCPB sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione <sup>(5)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.
- (5) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando 2, 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (6) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogarne i periodi di approvazione.
- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodossulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GUL 159 del 16.6.2016, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GUL 159 dell'11.6.2013, pag. 9).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GUL 213 dell'8.8.2013, pag. 14).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 252 del 19.9.2012, pag. 26).

presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 40, «Deltametrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 2) alla riga 48, «Beta-ciflutrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 3) alla riga 50, «Iprodione», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 4) alla riga 64, «Flurtamone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 5) alla riga 65, «Flufenacet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 6) alla riga 67, «Dimethenamid-p», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 7) alla riga 69, «Fostiazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 8) alla riga 70, «Siltiofam», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 9) alla riga 101, «Clorotalonil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 10) alla riga 102, «Clorotoluron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 11) alla riga 103, «Cipermetrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 12) alla riga 104, «Daminozide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 13) alla riga 105, «Tiofanato metile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 14) alla riga 106, «Tribenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 15) alla riga 107, «MCPA», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 16) alla riga 108, «MCPB», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 17) alla riga 117, «1-metilciclopropene», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 18) alla riga 118, «Forchlorfenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
  - 19) alla riga 119, «Indoxacarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018».
-

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2017/1512 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2017

### che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC <sup>(2)</sup> e, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).
- (2) Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2270 (2016) che dispone nuove misure nei confronti della RPDC.
- (3) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 <sup>(3)</sup> che attua le misure suddette.
- (4) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 <sup>(4)</sup> relativa a misure restrittive nei confronti della RPDC, che ha sostituito la decisione 2013/183/PESC e, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
- (5) L'UNSCR 2270 dispone che il congelamento dei beni si applica nei confronti di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o di persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, se uno Stato membro delle Nazioni Unite accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti. Inoltre, il Consiglio ritiene che le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerti che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti dovrebbero essere soggette a restrizioni di viaggio.
- (6) Il Consiglio ritiene necessario introdurre un nuovo allegato per elencare tali persone ed entità.
- (7) L'UNSCR 2270 (2016) dispone altresì che il congelamento dei beni applicabile alle entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, non si applica se i fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le altre agenzie specializzate.
- (8) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 38).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è modificata come segue:

1) l'articolo 13 è modificato come segue:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:

- a) banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;
- b) succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
- c) succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
- d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC; o
- e) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC o non rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC,

salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e siano state autorizzate in conformità del punto 4).»;

b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5) La previa autorizzazione di cui al punto 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC o di un'organizzazione interazionale o che gode di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.»;

2) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.»;

3) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.»;

4) all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d) le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;

5) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;

b) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui agli allegati II, III o V, effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:»;

6) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016).»;

7) all'articolo 32, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV o V.»;

8) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III o V e adotta le relative modifiche.»;

9) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III o V.»;

10) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

1. Gli allegati I, II, III e V riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

2. Gli allegati I, II, III e V riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. In ordine alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. In ordine alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»;

11) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;

12) è inserito l'allegato che figura nell'allegato alla presente decisione.

---

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS

---

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d)»

---

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 115/17/COL

del 12 luglio 2017

**relativa alla conformità del tasso unitario della Norvegia per il 2017 a norma dell'articolo 17 dell'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea] [2017/1513]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 66u dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) <sup>(1)</sup>], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea <sup>(2)</sup>] [«regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013»], in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 dell'atto di cui al punto 66 t dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro) <sup>(3)</sup>] e dell'atto di cui al punto 66xf dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete <sup>(4)</sup>] [«regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013»].
- (2) L'atto di cui al punto 66xe dell'allegato XIII dell'accordo SEE (decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 <sup>(5)</sup>) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi come costo unitario determinato per la prestazione di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento che copre gli esercizi dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, l'Autorità di vigilanza EFTA valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dalla Norvegia a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

<sup>(1)</sup> GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GUL 71 del 12.3.2014, pag. 20.

- (4) L'Autorità di vigilanza EFTA ha effettuato la valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dalla Norvegia, nonché la relazione dell'autorità nazionale di vigilanza relativa alla valutazione dei costi esenti dal dispositivo di ripartizione dei costi.
- (5) Sulla base di tale valutazione l'Autorità ha constatato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che il tasso unitario del 2017 per le zone tariffarie presentato dalla Norvegia è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 391/2013, tale risultanza andrebbe comunicata alla Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il tasso unitario di rotta per il 2017 presentato dalla Norvegia, pari a 430,06 NOK, è conforme all'atto di cui al punto 66xf dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete] e all'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea].

#### *Articolo 2*

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Sven Erik SVEDMAN  
*Presidente*

Helga JÓNSDÓTTIR  
*Membro del Collegio*

---





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**